



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. A
atto rimesso alla
esclusiva
discrezionalità
della Giunta

Seduta del 25 MAG. 2013

Deliberazione n. 231

OGGETTO:

Revoca deliberazione di Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 198.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 25 MAG. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- 1) di LAURA FRATTURA Paolo
- 2) PETRAROIA Michele
- 3) FACCIOLLA Vittorino
- 4) NAGNI Pierpaolo
- 5) SCARABEO Massimiliano

Presidente
Vice Presidente
Assessore
“
“

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: MOGAVERO Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO di quanto riferito dal relatore, Vice Presidente Michele Pietraroia, che di seguito si riporta:

- per il corretto e compiuto esercizio della facoltà riconosciuta, ex art 74 e segg. c.p.p., al soggetto (*persona fisica o persona giuridica*) al quale il reato ha arrecato un danno di costituirsi parte civile nel processo penale, l'Esecutivo regionale, con deliberazione 22 marzo 2010, n. 198, ha dettato apposita direttiva recante i criteri operativi generali a cui attenersi, ivi ribadendo la propria discrezionalità valutativa riconosciuta ex art. 22, lett. i), dello Statuto regionale e l'orientamento - già affermato nelle precedenti deliberazioni n. 1120/2008 e n. 1/2010, ma peraltro astrattamente previsto dallo stesso codice di rito tra le facoltà del soggetto danneggiato dal reato - che la mancata costituzione di parte civile nel processo penale non comporta alcun effetto preclusivo all'esercizio della successiva azione risarcitoria nella naturale sede civile, a seguito di sentenza di condanna degli imputati;
- nel contempo, lo stesso Esecutivo regionale ha comunque evidenziato la necessità di una valutazione, caso per caso, degli specifici profili connessi ad ogni singola vicenda processuale che tenga conto di tutti quegli elementi e considerazioni che, in deroga al citato indirizzo generale, potrebbero invece indurre l'amministrazione ad anticipare in sede penale l'esercizio dell'azione risarcitoria civile, in particolare qualora sia possibile valutare a priori, sulla base degli atti processuali, come sussistente e reale il rischio di inesigibilità futura del credito scaturente da una sentenza penale recante una eventuale condanna generica al risarcimento del danno a carico dell'imputato;
- allo stato, appare invece opportuno revocare la su richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 22/3/2010, in quanto le indicazioni operative ivi dettate appaiono del tutto superflue alla luce delle chiare disposizioni contenute nel codice di rito che già contemplano, tra le facoltà riconosciute in capo al soggetto individuato negli atti processuali quale persona offesa, quella di costituirsi parte civile nel processo penale qualora valuti e ritenga di aver subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del reato;
- le predette disposizioni del codice di procedura penale risultano, pertanto, pienamente esaustive al fine del corretto e compiuto esercizio della contemplata facoltà di costituzione di parte civile dell'Amministrazione nei processi penali ove rilevi, in conseguenza del reato, un'ipotesi di danno (*patrimoniale o non patrimoniale*) che legittimi la relativa azione risarcitoria civile in tale sede.

RITENUTO di deliberare ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del proprio regolamento interno, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- per le ragioni esposte in parte motiva, di revocare la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 22 marzo 2010;
- per l'effetto, di attenersi, per il futuro, alle disposizioni del codice di procedura penale per il corretto e compiuto esercizio della facoltà di costituzione di parte civile dell'Amministrazione nei processi penali ove la stessa è individuata quale persona offesa dal reato;
- di demandare al Servizio Avvocatura Regionale, per quanto di competenza, la predisposizione, nell'osservanza delle indicazioni dettate con il presente provvedimento, delle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Esecutivo regionale;
- di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Avvocatura Regionale.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to Mogavero

IL PRESIDENTE
F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 27 maggio 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

Mariolga Mogavero

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____